

I.R.C.A.C.
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

F.A.Q.

Domande frequenti e relative risposte inerenti la gara a trattativa privata con avviso pubblico relativa alla fornitura per la realizzazione di un Sistema di Protocollo Informatico

QUESITI	RISPOSTE
<p><u>Allegato Tecnico pag.2/3 (Caratteristiche Tecnologiche)</u> Le certificazioni software e del fornitore indicate tra parentesi nel periodo “Il sistema deve avere le certificazioni Software (SAP3, KODAK, RICOH, ISO9001 per progettazione e sviluppo) e le certificazioni del Fornitore (ORACLE, WFMC, AIIMS)” sono da intendersi pena esclusione, nel caso non siano previste dal sistema offerto, o come caratteristiche consigliate, visto l’uso del verbo “deve” ?</p>	<p>Le indicazioni sulle certificazioni software e del fornitore riportate tra parentesi, a pag.3 dell’A.T., sono da intendersi a titolo esemplificativo, in tale ambito l’uso delle parentesi equivale alla formula “quali ad esempio”. Tali indicazioni non rappresentano, quindi, motivi di esclusione dalla gara, ma sono rappresentative delle compatibilità desiderate con i più importanti e diffusi prodotti HW e SW utilizzati in ambito G.E.D.. Nell’offerta vanno riportate le eventuali conformità all’A.T., compatibilità e certificazioni dei prodotti proposti, che costituiranno elementi qualificativi del Sistema offerto.</p>
<p><u>Capitolato Speciale d’Oneri art.7 comma 4</u> In tale comma si richiede la dimostrazione di aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara di importo non inferiore a 3 volte quello della gara. Visto che l’importo complessivo è di €40.000,00 ma che quello relativo al SW è di €20.000,00, a quale dei due importi ci si deve attenere?</p>	<p>L’importo cui si fa riferimento nel comma 4 dell’art.7(Requisiti di partecipazione e....) del Capitolato è quello complessivo della gara, che prevede una fornitura integrata di hardware software e servizi, pari a €40.000,00 (quarantamila). Il 3 volte corrisponde, quindi, a €120.000,00.</p>
<p><u>Capitolato Speciale d’Oneri art.7 comma 5</u> Premesso che l’art. 7 al comma 5 recita che: “Nel caso di R.T.I. o di Consorzi di imprese i requisiti relativi ai commi 3 e 4 del presente articolo s’ intendono essere riferiti al raggruppamento nel suo complesso” e che i commi 3 e 4 dell’art. 7 riguardano la dimostrazione della capacità economica e finanziaria(fatturato) e capacità tecnica(elenco referenze e certificazione ISO 9001:2000); si chiede se è da considerare motivo di esclusione il fatto che una delle società costituenti il Raggruppamento non sia certificata a norma ISO 9001:2000?</p>	<p>Il requisito relativo alla certificazione di qualità ISO 9001:2000 deve essere posseduto da tutte le società costituenti il Raggruppamento. Infatti relativamente ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara, la valutazione dell’idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei R.T.I. va effettuata, in via di principio, cumulativamente quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo, come ad es. il fatturato, mentre la valutazione dei requisiti soggettivi, come quello relativo alla <u>certificazione di qualità</u>, va effettuata in base al possesso che <u>ciascuna delle imprese</u> facenti parte del raggruppamento deve singolarmente avere.</p>

Capitolato Speciale d'Oneri art.7 comma 5

Se una impresa concorrente o costituente un Raggruppamento(R.T.I.) non dispone della certificazione ISO 9001:2000 può utilizzare senza rischio di esclusione l'istituto dell'avvalimento, previsto dal D.Lgs. 163/2006, avvalendosi di una impresa ausiliaria per i requisiti/risorse/attestazioni a lei mancanti, ed in particolare per quello della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000?

Sì, nel caso in cui un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, non possa soddisfare uno dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, **questo può far ricorso all'istituto dell'avvalimento**, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006, **anche per quanto concerne la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.**

L'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere dichiarato e supportato da apposita documentazione e specifico contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria, che può essere impresa esterna o facente parte dello stesso Raggruppamento o Consorzio, si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato, e anche dell'ente appaltante, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

